

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1163}

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUZZATTO, ALESSI CATALANO MARIA, CACCIATORE, CERAVOLO, FRANCO PASQUALE, GATTO, MINASI, NALDINI, PASSONI, PIGNI, RAIA, SANNA, VALORI

Presentata il 18 marzo 1964

Inchiesta parlamentare sull'emigrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno dell'emigrazione di lavoratori italiani all'estero da tempo preoccupa gli studiosi delle condizioni sociali del nostro Paese, e perenne, di anno in anno, in proporzioni rilevanti. Ad oltre due milioni sono da ritenersi i lavoratori che hanno lasciato il Paese dal 1951 e si trovano tuttora all'estero. In Svizzera, nella Repubblica federale tedesca, sono centinaia di migliaia i lavoratori italiani; ingente ne è il numero in altri paesi europei, e in paesi dell'America settentrionale e meridionale e in Australia. Le condizioni nelle quali gli emigrati si trovano a lavorare e a vivere hanno dato luogo a frequente allarme, alla richiesta di accertamenti e di interventi. Sono stati più volte denunciati casi corrispondenti a condizioni purtroppo non isolate, nelle quali non risultava per nulla garantito quel minimo di condizioni materiali e morali, che deve essere assicurato ad ogni lavoratore: si tratta dell'alloggio, della possibilità di convivenza familiare, degli impegni contrattuali e della loro osservanza, delle prestazioni assistenziali e previdenziali. È necessario che il Parlamento disponga del necessario materiale informativo, allo scopo che possano trarsene indicazioni per migliorare la legislazione vigente, per sviluppare i servizi di controllo e di assistenza che pos-

sano essere predisposti, per avviare negoziati volti alla conclusione di accordi internazionali che assicurino eque condizioni di lavoro e adeguate forme di assistenza e di previdenza. Nel tempo stesso è necessario che il Parlamento disponga di rilevazioni aggiornate circa le ripercussioni economiche e sociali dell'emigrazione nelle zone del territorio nazionale che sono particolarmente soggette a questo fenomeno: sono le regioni meridionali in generale, ed anche vaste zone del centro e del settentrione, specie della montagna e dei settori di prevalente agricoltura meno redditizia, talché può ben dirsi che l'intero paese sia direttamente interessato all'approfondimento della conoscenza di questo fenomeno, per alleviarne le conseguenze negative. Ne sono poste in questione le condizioni generali di sviluppo, di lavoro, di tenore di vita, e le condizioni stesse di vita dal punto di vista umano e familiare. Si ritiene pertanto per questa materia particolarmente opportuno che sia disposta un'inchiesta parlamentare, allo scopo di raccogliere tutti gli elementi di conoscenza, idonei a fondare sulle più solide basi la futura attività legislativa, e l'attività amministrativa dei servizi interessati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero degli esteri, nonché ogni conseguente provvedimento.

Nel proporre questa inchiesta parlamentare si ritiene giusto discostarsi dalla prassi oramai invalsa della proposta di legge, per attenersi a quella che sembra la più retta interpretazione dell'articolo 82 della Costituzione, che trova riscontro negli articoli 135, 136, 137 del Regolamento della Camera dei deputati. Se questa appare procedura più corretta per la deliberazione di inchiesta parlamentare, tanto più risulta opportuna per questa materia, nella quale si tratta precisamente di indagine per la raccolta di materiale informativo utile alla successiva attività di competenza parlamentare.

Nella formulazione della proposta è parso utile distinguere i due aspetti dell'inda-

gine: sulla situazione delle zone dalle quali si emigra, sulle condizioni di lavoro e di vita dell'emigrato; e proporre perciò che la Commissione d'inchiesta sia articolata in due sottocommissioni, ciascuna con propri compiti distinti. Ove anche il Senato della Repubblica volesse deliberare analoga inchiesta, si potrà procedere al coordinamento, come l'articolo 136 del Regolamento della Camera prevede.

Siamo certi che i risultati dell'inchiesta che ci onoriamo di proporre saranno notevolmente utili, e confidiamo pertanto che gli onorevoli colleghi vorranno favorevolmente considerare la proposta che ci onoriamo di presentare.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni nelle quali si determina e si svolge l'emigrazione di lavoratori italiani all'estero.

La Commissione ha lo scopo e i poteri indicati dall'articolo 82 della Costituzione.

ART. 2.

La Commissione è distinta in due sottocommissioni, composte ciascuna di 15 deputati, nominati dal Presidente della Camera in modo che tutti i Gruppi parlamentari vi siano proporzionalmente rappresentati.

Il Presidente della Camera nomina, al di fuori delle sottocommissioni, il Presidente della Commissione.

Ciascuna sottocommissione nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. I Presidenti e i Segretari delle sottocommissioni eserciteranno le funzioni di Vicepresidenti e di Segretari della Commissione.

ART. 3.

La prima Sottocommissione ha il compito di condurre una indagine circa:

1) le zone del territorio nazionale dalle quali il flusso migratorio è particolarmente intenso:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2) l'entità attuale dell'emigrazione da ciascuna zona, e le sue variazioni negli anni decorsi;

3) le caratteristiche demografiche e le qualifiche di lavoro dell'emigrazione da ciascuna zona;

4) le cause prevalenti dell'emigrazione, e i provvedimenti che possano risultare idonei a eliminarle o ad attenuarle;

5) la destinazione geografica e l'orientamento di lavoro dell'emigrazione da ciascuna zona;

6) le conseguenze dell'emigrazione sulla composizione demografica e sociale, e sulle condizioni economiche della zona direttamente interessata, delle zone limitrofe, e del paese in generale.

ART. 4.

La seconda Sottocommissione ha il compito di condurre una indagine circa:

1) le condizioni di vita nei paesi di immigrazione dei lavoratori emigrati con particolare riguardo alle condizioni di alloggio, di vitto, di convivenza familiare;

2) le condizioni di lavoro nei paesi di immigrazione dei lavoratori emigrati, con particolare riguardo ai settori economici interessati, alle qualifiche, alla stabilità, alla remunerazione, e in generale ai contratti di lavoro;

3) il trattamento assistenziale e previdenziale del quale fruiscono nei paesi di immigrazione i lavoratori emigrati, e del quale essi possano fruire al loro ritorno in Italia, e durante la loro permanenza all'estero i familiari rimasti in Italia o con loro conviventi all'estero, e i provvedimenti idonei a garantirlo e migliorarlo;

4) l'assistenza fornita ai lavoratori emigrati dalle rappresentanze nazionali, e i provvedimenti idonei a garantirla e migliorarla;

5) i particolari problemi che si pongano ai lavoratori emigrati, in relazione alla loro permanenza all'estero, in relazione al loro susseguente ritorno, in relazione ai familiari rimasti in Italia;

6) le conseguenze dell'emigrazione sulla composizione demografica e sociale, e sulle condizioni economiche dei territori stranieri ai quali l'emigrazione stessa particolarmente si volge.

ART. 5.

Qualora il Senato della Repubblica deliberi la nomina di una Commissione per gli stessi fini, le Commissioni istituite dall'uno e

dall'altro ramo del Parlamento potranno deliberare di procedere in comune, rimettendo in tal caso ai Presidenti della Camera e del Senato la facoltà di nominare congiuntamente l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, o un Comitato di coordinamento.

ART. 6.

Le rappresentanze italiane all'estero e le rappresentanze italiane negli organismi internazionali coadiuveranno la Commissione nell'adempimento del proprio compito, e le forniranno le informazioni delle quali da essa potranno essere direttamente richieste.

ART. 7.

La Commissione può valersi della collaborazione di esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato, e anche stranieri, da essa direttamente incaricati.

ART. 8.

La Commissione è nominata per la durata di sei mesi, ed entro questo termine riferirà alla Camera il risultato della sua inchiesta.

Se la Commissione stessa lo riterrà necessario, potrà dare mandato al suo Presidente di proporre alla Camera una proroga della sua attività previa relazione dei risultati raccolti nel primo periodo.

ART. 9.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.